

**Senato della Repubblica  
Commissione Agricoltura**

**Audizione  
10 dicembre 2015**

**Osservazioni allo schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa di oliva nonché ai metodi ad essi attinenti.**

Un sistema sanzionatorio efficiente è il primo strumento di tutela per i produttori che seguono le norme, per i consumatori che chiedono sicurezza sul prodotto acquistato e per il settore olivicolo oleario nazionale in generale; in quest'ottica, si valuta la proposta di provvedimento in oggetto positiva ed auspicabile.

Il decreto legislativo in analisi, infatti, oltre ad adeguare l'ordinamento nazionale alla luce delle modifiche del quadro normativo comunitario, inasprisce, per talune tipologie di inadempienze, il quadro sanzionatorio basandosi su sanzioni legate a fattispecie analoghe.

L'opportunità della audizione della Commissione Agricoltura del Senato è di fatto l'unica a disposizione per esprimere un parere. Come è noto e come indica la relazione a corredo del provvedimento, lo schema di decreto non è stato sottoposto, per la consultazione, *“a destinatari pubblici e privati, a associazioni di categoria, degli operatori commerciali e dei consumatori”*.

Questa occasione pertanto consente di presentare alcune osservazioni al testo che si auspica possano essere accolte.

In linea generale, si rappresenta l'esigenza di avere un maggiore dettaglio delle inadempienze per identificare con maggiore precisione i comportamenti sleali e differenziare, di conseguenza, le sanzioni.

Occorrerebbe al proposito differenziare la sanzione per il soggetto che non adempie all'obbligo da colui che adempie in maniera difforme per frodare il consumatore. Ad oggi chiunque non indica la categoria dell'olio in etichetta o l'origine per errore è soggetto alla stessa sanzione di colui che la indica ma in maniera non conforme con l'intento di frodare. In virtù di questo principio chi, a fronte di un prodotto nazionale, non riporta in etichetta *“prodotto italiano”* in etichetta è sanzionato allo stesso modo di chi propone come *“made in Italy”* un prodotto che non lo è.

Per quanto concerne l'obbligo dei registri di carico e scarico occorre tener presente le difficoltà che tanti operatori stanno affrontando nell'adempiere all'obbligo comunitario. E' opportuno considerare che l'annotazione entro i sei giorni dall'operazione è una scelta nazionale che crea molte difficoltà ai produttori. Andrebbe prevista, nel caso di ritardo entro un mese, una sanzione ridotta di non più di 150 euro, il minimo possibile.

Per tutte le inadempienze legate al registro andrebbe previsto lo strumento del *“ravvedimento operoso”*.

L'istituto del *“ravvedimento operoso”*, consente all'operatore di sanare, di propria iniziativa, eventuali irregolarità derivanti dalla ritardata ovvero mancata presentazione di dichiarazioni, denunce e simili, alle scadenze previste. In analogia a quanto già previsto in materia tributaria, l'applicabilità di tale istituto è subordinata alla

circostanza che l'irregolarità in questione non sia stata oggetto di constatazione formale, da parte dell'Organo di Controllo, in occasione di accessi, verifiche od ispezioni.

Mediante, quindi, il "ravvedimento operoso", l'operatore che abbia contezza di un'omessa od incompleta annotazione può, mediante il pagamento di una percentuale minima della sanzione, stabilita nella legge, procedere di propria iniziativa a sanare l'irregolarità, dandone contestuale comunicazione all'Autorità di controllo.

Inoltre, per quanto concerne la differenziazione delle sanzioni per piccoli e grandi quantitativi si ritiene che i valori dei piccoli quantitativi andrebbero portati almeno a 700kg come chiesto ed ottenuto anche per altri provvedimenti.

Si ritiene opportuno, infine, a tutela del sistema delle indicazioni geografiche, prevedere in linea generale una differenziazione delle sanzioni a seconda che l'irregolarità abbia ad oggetto un prodotto senza indicazione geografica o un prodotto DOP/IGP.